Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 marzo 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 12 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza Jan Druto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Polonia.

Roma, addì 20 febbraio 1952

(954)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1952, n. 73.
Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è ammesso a godere dell'esonero dalla imposta sulle assicurazioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e successive modifiche, per le assicurazioni delle opere di arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni artistiche organizzate dall'Ente stesso ai sensi di legge, sia in Italia che all'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 74.
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano una attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

La rivalutazione dei titoli azionari può, tuttavia, essere effettuata anche oltre tale termine, purchè entro l'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attività.

Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

Allorchè si procede alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti.

Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'art. 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il Collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Art. 2.

Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o, anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento.

Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi.

Art. 3.

Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'art. 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformità del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali.

In occasione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui si è proceduto alla rivalutazione per conguaglio monetario, i contribuenti debbono comunicare all'ufficio delle imposte l'ammontare della rivalutazione del capitale investito, nonchè l'ammontare dei saldi attivi già realizzati o distribuiti o imputati a capitale alla data della comunicazione.

Nelle dichiarazioni annuali successive i contribuenti devono indicare l'ammontare dei saldi attivi realizzati o imputati a capitale nell'esercizio precedente.

Nel caso di omissione della comunicazione si applica l'ammenda prevista dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per il caso di mancata risposta ai questionari trasmessi dall'ufficio imposte.

L'ufficio ha facoltà di chiedere i dati sopraindicati e i relativi computi mediante questionari ai sensi dello stesso art. 5 sopra citato.

Art. 4.

I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, nè destinati a copertura di passività di gestione, con conseguente distribuzione di utili, se non siano state osservate le norme dell'articolo 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale, da accantonare a mente dell'art. 2429 del Codice civile.

I detti saldi possono, inoltre, essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto del 10 per cento.

L'importo dei saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa.

Art. 5.

Quando i saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario siano imputati a capitale devono contemporaneamente essere aumentate nella stessa proporzione la riserva legale e le eventuali riserve formate in adempimento di disposizioni dello statuto sociale.

Art. 6.

Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario risultanti dalla applicazione dei maggiori coefficienti indicati nella annessa tabella in confronto ai coefficienti indicati dalle precedenti disposizioni legislative non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-1954, il 20 per cento del capitale sociale.

Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui è deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge.

Art. 7.

Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, terzo comma, ultima parte, e ultimo comma; 4, primo comma; 5 e 6 della presente legge, gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000.

In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno, nè superiore a tre, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'art. 2641 del Codice civile.

Art. 8.

I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario indicati nell'allegata tabella, si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento.

A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per conguaglio monetario delle attività non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato.

Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dall'art. 1 della presente legge; non esplicano efficacia, nè ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, nè ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività.

Art. 9.

Sono abrogati l'art. 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e gli articoli 1, secondo comma, e 2 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

TABELLA

Anno in cui il capitale è stato investito	Coefficiente di rivalutazione monetaria
1938 (*a*)	40
1939	38
1940	33
1941	29
1942	26
1943	17
1944 per capitali investiti al nord della linea gotica	17
1944 per capitali investiti al sud della linea gotica	8,50
1945	3,60
1946	1,80
1947	1
1948	1
1949	1

(*a*) Per i capitali investiti anteriormente, l'adeguamento monetario in rapporto al 1938, si calcola in base alle disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1453 e del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75.
Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito nel porto di Napoli un punto franco comprendente l'area del pontile già denominato Duchessa d'Aosta delimitato dalle calate Vittorio Veneto e Granili.

Art. 2.

La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

L'area compresa nella delimitazione di cui all'art 1 costituita in punto franco è considerata fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nell'area stessa, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in detta area si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 14.

Art. 4.

Il carattere extra doganale dell'area costituita in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:

a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo art. 14.

Art. 5.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

Art. 6.

L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:

1) ai generi di monopolio;

2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

3) alle armi portatili ed alle loro parti;

4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

5) ai bastoni ed agli ombrelli;

6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;

7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti, ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'art. 14 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al presente articolo e la loro eventuale manipolazione.

Art. 7.

Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II, titolo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Napoli sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

Art. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

Art. 9.

L'Amministrazione del punto franco è affidata all'Ente autonomo del porto di Napoli, che terrà distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria.

Tale Ente è tenuto:

a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza;

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

Art. 10.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

Art. 11.

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

Art. 12.

E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nell'area costituita in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

Art. 13.

E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.

Art. 14.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la difesa e per i trasporti.

Con le norme anzidette saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Ente autonomo del porto di Napoli, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza nonchè le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Zoli — Pella — Cappa — Aldisio — Campilli — La Malfa — Pacciardi — Malvestiti

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, relativo alla istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, relativo alla costituzione del Consiglio predetto, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1951, con il quale il prof. Vittorio Gori, già membro di tale Consiglio quale esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, è stato nominato direttore dello Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, rientrando, di conseguenza, nella categoria dei membri di diritto del Consiglio stesso;

Considerato che in sostituzione del prof. Gori quale esperto del Consiglio nazionale delle ricerche occorre provvedere, a norma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, alla nomina di un nuovo rappresentante del Consiglio stesso, presso il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la designazione del proprio rappresentante, fatta dal Consiglio nazionale delle ricerche nella persona del prof. Enrico Medi, direttore dell'Istituto nazionale di geofisica;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. Enrico Medi è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del prof. Vittorio Gori, che entra a fare parte di diritto del predetto Consiglio in seguito alla sua nomina a direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e fino al 4 maggio 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

Spataro

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 15. — Manzella

(943)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna n. 32040/D-VIII in data 10 dicembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Spinazzola Mario, rappre-

sentante del Genio civile, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Taioli Giuseppe dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Spinazzola Mario è sostituito con il dottor Taioli Giuseppe, quale rappresentante del Genio civile nella Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(958)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1952.

Riconoscimento di diritti esclusivi di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e l'art. 7 del regolamento 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Perugia in data 1° giugno 1920, n. 4137-Div. 3ª, col quale fu riconosciuto agli eredi di Baldassarri Carlo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di San Feliciano numeri 147, 150, 151, 168 e nelle arelle della posta stessa numeri 12, 14, 15, 16, 25, 57, 58;

Visto l'atto di divisione in data 15 agosto 1907, relativo ai suddetti diritti ed il testamento pubblico per notar Luigi Gasperini in data 23 agosto 1908 di Baldassarri Carlo, nel quale è richiamato il citato atto di divisione;

Visto l'atto di vendita per notar Sconnocchia Orazio in data 12 novembre 1938, relativo al trasferimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto n. 140 della posta di San Feliciano del Trasimeno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto di Perugia numero 4137-Div. 3ª del 1° giugno 1920, è riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca nel lago Trasimeno come appresso:

1) a favore di Baldassarri Marco fu Carlo nel porto n. 147 e nell'arella n. 12 della posta di San Feliciano;

2) a favore di Baldassarri Gedeone fu Carlo nei porti numeri 76 e 125 e nell'arella n. 58 della posta di San Feliciano;

3) a favore di Baldassarri Giuseppe fu Carlo nei porti numeri 150 e 168 e nell'arella n. 25 della posta di San Feliciano;

4) a favore di Baldassarri Lucia fu Carlo nei porti numeri 4 e 105 e nell'arella n. 15 della posta di San Feliciano;

5) a favore degli eredi di Baldassarri Eugenio fu Carlo nei porti numeri 30, 67 e 151 e nell'arella n. 16 della posta di San Feliciano;

6) a favore di Baldassarri Anna Maria fu Carlo nei porti numeri 28 e 146 e nelle arelle numeri 14 e 57 della posta di San Feliciano;

7) a favore del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, con sede in San Feliciano, nel porto n. 140 della posta di San Feliciano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 295. — BERITELLI

(956)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1952.

Sostituzione di un membro della Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle Concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Visto il proprio decreto n. 01-7656 del 29 settembre 1951, con il quale il dott. Rossi Franco fu nominato membro titolare in rappresentanza dei concessionari in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in ordine alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1952 nei magazzini generali delle Concessioni speciali;

Considerato che in seguito alle dimissioni presentate dal predetto signore occorre provvedere alla di lui sostituzione nel sopra citato incarico;

Vista la nota della prefettura di Perugia n. 1468 del 17 gennaio 1952, con la quale viene designato a membro titolare, in rappresentanza dei concessionari, il dott. Brighigna Paolo;

Decreta:

Il dott. Brighigna Paolo è nominato membro titolare, in rappresentanza dei concessionari, nella Commissione arbitrale di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Rossi Franco, dimissionario.

Roma, addì 12 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

(993)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità del personale insegnante delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si è provveduto alla pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale insegnante delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, secondo la situazione al 1° settembre 1951.

Gli interessati potranno ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, per ottenere l'eventuale rettifica della loro posizione di anzianità, nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 52

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	—	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,94
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 1° marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,125
Id. 3,50 % 1902	64,60
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	71,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,875
Id. 5 % 1936	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,55
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 624,12

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 53

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 3 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	64,60
Id. 3 % lordo	66,50
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	72,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % 1936	90,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,525
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 624,12

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1950): Serie 4ª, n. 1121, di L. 500 capitale nominale; Serie 5ª, n. 603, di L. 4000 capitale nominale; Serie 6ª, n. 911, di L. 500 capitale nominale; Serie 7ª, n. 882, di L. 1000 capitale nominale; Serie 7ª, n. 919, di L. 1000 capitale nominale; Serie 15ª, n. 262, di L. 1000 capitale nominale; Serie 31ª, n. 384, di L. 15.000; Serie 45ª, n. 267, di L. 1000 capitale nominale; Serie 46ª, n. 316, di L. 2000 capitale nominale; Serie 50ª, n. 269, di L. 6000 capitale nominale; Serie 52ª, n. 217, di L. 2000 capitale nominale, tutti intestati alla Fondazione pro figli dei militari del 15° Centro automobilistico, deceduti in seguito ad eventi di guerra, con sede in Savona, e con il pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 19 ottobre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5359)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) del Commissariato per il turismo, indetto con decreto 26 settembre 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 26 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre successivo (registro n. 56 Presidenza, foglio n. 142) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 12 dicembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo;

Visto l'art. 6 del decreto sopra citato;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo, è costituita come segue:

Presidente:

Stoppani dott. Fernando, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°), capo del personale del Commissariato per il turismo.

Membri:

De Troia dott. Ciro, capo sezione (gruppo *A*, grado 7°).

Mennini dott. Filippo, capo sezione (gruppo *A*, grado 7°).

Rosa prof. Egidio, ordinario degli istituti governativi di istruzione media.

Cheynet Andrea, commissario tecnico (gruppo *C*, grado 8°).

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Francesco Fazio, consigliere (gruppo *A*, grado 8°).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1952
Registro Presidenza n. 59, foglio n. 194

(950)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantasette posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1950, al registro n. 24, foglio n. 233, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a quarantasette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quarantasette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Caccioppoli dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Giorgi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Azzone dott. Enrico, consigliere di Corte d'appello;

Tinti dott. Guido, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici;

Scotto dott. Ignazio, primo referendario al Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giovanni Abbati, consigliere dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1952
Registro Lavori pubblici n. 4, foglio n. 112

(1012)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a ventisette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1950, al registro n. 24, foglio n. 234, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a ventisette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a ventisette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C* grado 13°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale dei Ministero dei lavori pubblici, bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Andreucci dott. Mario, direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Membri:

Smedile dott. Antonio, capo sezione amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Catasta dott. Fausto, capo sezione amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal vice segretario amministrativo Ajò dott. Mario, di questo Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1952
Registro Lavori pubblici n. 4, foglio n. 6

(1013)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.